

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4583 del 15/09/2021
Oggetto	Stabilimento ex ditta "LAV FER SRL" (ex "F.D.M. S.R.L.") ubicato in via Di Vittorio n. 70, Campogalliano (MO). Esiti istruttoria per la ricerca del responsabile. Individuazione Responsabile della Contaminazione ai sensi dell'art. 244 e dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4707 del 15/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Stabilimento ex ditta “LAV FER SRL” (ex “F.D.M. S.R.L.”) ubicato in via Di Vittorio n. 70, Campogalliano (MO).

Esiti istruttoria per la ricerca del responsabile. Individuazione Responsabile della Contaminazione ai sensi dell’art. 244 e dell’art. 250 del D. Lgs. 152/2006.

Richiamata la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli articoli 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;

Dato atto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da ARPAE – S.A.C. di Modena;

Richiamata la Determinazione n. 45 del 24/05/2019 della Provincia di Modena, con cui si rinnova la convenzione tra la Provincia di Modena – ARPAE – Regione Emilia Romagna per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. 13/2015;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1535 del 23/09/2019 relativa al rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. per l’esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1 comma 85 lettera a) della Legge 56/2014;

Richiamata la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Roma-

gna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 242 “*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati, l'art. 244 “*ordinanze*”, l'art. 245 “*obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*” e l'art. 250 “*bonifica da parte dell'amministrazione*”;

Tenuto conto della relazione trasmessa da ARPA in data 02/12/2009 con prot. PGM0/2009/17767 del 09/12/2009, da cui emerge che lo stabilimento in oggetto, sede della ditta “LAV FER S.r.l.” (ex ditta “F.D.M. S.r.l.”) e ubicato nel comune di Campogalliano (MO), via Vittorio n. 70, chiuso da circa 15 anni, mostrava da tempo “*sia esternamente che internamente, un progressivo, inarrestabile deterioramento della struttura edilizia e di tutti gli impianti tecnologici/impiantistici che costituivano il ciclo produttivo (decapaggio e zincatura a caldo di manufatti metallici)*” costituendo potenziale fonte di pericolo per l'ambiente;

Tenuto conto del rapporto trasmesso da ARPA in data 05/06/2015 con prot. 2015/007046, avente ad oggetto: “*Comunicazione di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e di pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali*”, da cui risulta che nell'area cortiliva dell'ex ditta “LAV FER S.r.l.” le analisi chimiche eseguite sul terreno adiacente alle vasche di stoccaggio a cielo aperto contenenti rifiuti liquidi pericolosi di origine galvanica prodotti dalla attività di zincheria svolta nel luogo, a causa dei fenomeni di trascinamento dei liquidi stessi, hanno mostrato superamenti delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (C.S.C.) per i parametri Zinco e Idrocarburi Pesanti rispetto ai limiti di concentrazione di cui alla Tab. 1 B (aree ad uso industriale/commerciale) – Allegato 5 – Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e presenza di amianto (relazione AUSL prot. 40765 del 04/06/2015);

Tenuto conto del rapporto trasmesso da ARPA in data 05/11/2015 con prot. 14035, in cui si riporta che gli esiti analitici delle ulteriori indagini svolte hanno evidenziato in particolare:

- “*la contaminazione del terreno nell'intorno delle sopraccitate vasche lato est ed ovest visibilmente corrosive con superamenti molto significativi delle CSC di cui alla Tab. 1 Colonna B, Allegato 5 al Titolo V – D. Lgs. 152/06 per il parametro “Zinco”, verosimilmente a causa della continua trascinamento delle vasche esposte alle intemperie;*”
- *il superamento delle CSC anche per il parametro “Idrocarburi pesanti” nei campioni di terreno prelevato sul lato ovest per la probabile presenza di manufatti/serbatoi interrati o per lo sversamento sul suolo di tali sostanze;”*

Preso atto che come risulta dalla ricostruzione storica riportata in premessa al sopraccitato rapporto ARPA: “*Relativamente ai rifiuti abbandonati la situazione perdura da tempo infatti dagli atti in archivio ARPA emerge che la presenza dei rifiuti nell'area cortiliva e dei rifiuti liquidi aziendali nelle vasche era già stata accertata almeno dal 1995, come risulta dalla relazione ARPA prot. 11567 del 15/10/97 relativa al sopralluogo di verifica all'ottemperanza ad Ordinanze sindacali n. 35/96 e 27/1997 che imponevano interventi di bonifica dell'area cortiliva. Nel 1997 la ditta era denominata F.D.M. S.R.L. il cui legale rappresentante era il Sig. Paolini Enzo, attuale Amministratore Unico della LAV FER S.R.L.. Nella relazione del 1997 si ribadiva la necessità di “*provvedimenti urgenti finalizzati alla rimozione di tutti i rifiuti presenti nell'area cortiliva ed anche allo svuotamento di tutte le vasche all'interno dello stabilimento di zincatura*”. Nel successivo sopralluogo del 24/03/98, relazione ARPA prot. 2906 del 24/03/98, su manda-*

to del PM, ARPA effettua il dissequestro degli impianti rilevando che “le vasche degli acidi all'interno dello stabilimento non sono state svuotate. I rifiuti sia in prossimità dei lati esterni dello stabilimento che nell'area cortiliva non sono stati rimossi e che la situazione rispecchia sostanzialmente quanto descritto nella nostra precedente relazione prot. 11567 del 15/10/97”. Il Comune in data 12/10/1998 emette l'Ordinanza sindacale n. 35/1998, per lo smaltimento dei rifiuti presenti che non verrà eseguita da parte della proprietà (FDM S.R.L.)”;

Richiamata l'Atto Dirigenziale, prodotto e trasmesso dalla scrivente Agenzia con prot. 22230 del 30/11/2016, con cui si diffidava il Legale Rappresentante della ditta “LAV FER S.r.l.”, nonché della ex “F.D.M. S.r.l.”, dal mantenere la grave situazione ambientale presente nelle pertinenze aziendali esortandolo ad attivarsi ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e, in particolare, ad eseguire:

- la copertura delle vasche a cielo aperto contenenti i rifiuti liquidi di natura galvanica, soggetti a fenomeni di tracimazione sul suolo;
- lo smaltimento di tutti i rifiuti liquidi e solidi presenti nelle pertinenze aziendali;
- la trasmissione del Piano di Caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs. 152/06;

Preso atto che non risultava trasmessa da parte del Legale Rappresentante della ditta proprietaria “LAV FER S.r.l.” (ed ex ditta “F.D.M. S.r.l.”), nonché “soggetto responsabile” della contaminazione accertata nel sito in esame, nessuna comunicazione in merito alla attivazione della procedura operativa ed amministrativa di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06;

Preso atto inoltre che nel sito di cui trattasi, da anni non risultavano avviati interventi di messa in sicurezza del sito in relazione all'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi che rappresentano di fatto sorgenti primarie di contaminazione (es. rifiuti contenuti nelle vasche soggetti a tracimazione, rifiuti presenti nel suolo fra cui anche frammenti di lastre contenenti amianto ecc.), e si rilevava il perdurare di inottemperanza ai vari provvedimenti amministrativi adottati nel tempo dall'Amministrazione Comunale di Campogalliano (Ordinanza n. 26/2015; Ordinanza n. 22/2015; Ordinanza n. 36/2014; Ordinanza n. 35/1998);

Vista la comunicazione trasmessa in data 19/12/2016 dal Curatore Fallimentare di “LAV FER S.r.l.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 23433 del 20/12/2016, con cui si informa che il fallimento è privo di fondi adeguati utilizzabili per far fronte agli interventi di bonifica e di smaltimento dei rifiuti per il sito in oggetto;

Richiamata la comunicazione di ARPAE SAC, trasmessa con prot. 6583 del 05/04/2017, con cui si informava la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Modena (MO) del mancato riscontro e adempimento alla diffida di cui sopra;

Richiamata la comunicazione di ARPAE SAC, trasmessa con prot. 6590 del 05/04/2017, con cui si invitava l'Amministrazione Comunale di Campogalliano (MO) ad adottare i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 250 “*bonifica da parte dell'amministrazione*”, e art. 253 “*oneri reali e privilegi speciali*” del D. Lgs. 152/2006, commi 1, 2 e 5;

Richiamata la comunicazione di ARPAE SAC, trasmessa con prot. 5170 del 13/03/2018, in cui si riporta che *“nonostante i numerosi provvedimenti amministrativi e penali adottati nel corso degli ultimi 15/20 anni (rispettivamente dal Comune di Campogalliano, dalla Provincia di Modena e successivamente dalla scrivente Agenzia che è subentrata alla Provincia nelle specifiche competenze ambientali), nei confronti del Legale Rappresentante della ditta, identificato quale soggetto responsabile dello stato di abbandono di rifiuti e di contaminazione ambientale, nulla è stato posto in essere dal medesimo soggetto, al fine di eliminare le cause di contaminazione, disattendendo costantemente tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui sopra, rilevando peraltro che, fatte salve le responsabilità penali individuali a carico del soggetto responsabile inadempiente, le norme vigenti della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, identificano nell’Amministrazione Comunale, il soggetto ultimo obbligato (art. 192 comma 3; art. 244 comma 3 e art. 250 del D. Lgs. 152/06).”*;

Preso atto dell’inerzia del responsabile della contaminazione che ancorché individuato e diffidato, ha perseguito la condotta di inattività fino a intervenuto fallimento societario;

Ritenuto assolto, con i provvedimenti richiamati sopra, l’onere previsto all’art. 244, comma 2, ai sensi del quale *“la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione provvedere ai sensi del presente titolo.”*;

Ritenuto assolto, con le indagini di cui sopra, di cui sono stati riportati sinteticamente gli esiti, l’onere previsto all’art. 245, comma 2, ai sensi del quale *“... la Provincia si attiva, sentito il Comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”*, avendo chiaramente individuato come responsabile dei superamenti delle CSC la ditta “LAV FER S.r.l.”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/2006, nel caso il reale responsabile della contaminazione non sia individuabile o non agisca, il soggetto che subentra d’ufficio nell’effettuazione concreta degli interventi di bonifica è individuato nel comune territorialmente competente;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n. 472/L;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell’“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;
- fatti salvi i diritti di terzi;

I L D I R I G E N T E

1. **dispone** che il responsabile della contaminazione inerente i parametri idrocarburi pesanti e zinco nella matrice ambientale suolo avvenuta presumibilmente da inizi anni '90, è la ditta "LAV FER S.r.l.", con sede legale a Roma (RM), Via Giuseppe Antonio Guattani n. 2/A e sede stabilimento a Campogalliano (MO), Via Di Vittorio n. 70, derivante dall'attività esercitata in sito di zincatura, per effetto del nesso di causalità esposto in premessa, e **prende atto** che la bonifica non può iniziare né procedere visto lo stato di insolvenza della medesima (in fallimento) e vista l'inattività del responsabile come chiarito in premessa nonostante le ordinanze e diffide emesse e disattese negli anni e sopra richiamate;
2. **rinnova l'invito** al Comune di Campogalliano (MO) ad adottare i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 250 "*bonifica da parte dell'amministrazione*" comma 1 del D. Lgs. 152/2006: "... *le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.*" e art. 253 "*oneri reali e privilegi speciali*" del D. Lgs. 152/2006, commi 1, 2 e 5;
3. informa che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – ARPAE - S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13, salvo diverse disposizioni restrittive vigenti al momento della richiesta conseguenti allo stato di emergenza sanitaria in corso;
4. informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
5. dispone di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Campogalliano (MO), alla Prefettura di Modena, al Servizio Territoriale ARPAE di Modena – Distretto Area Centro - Sede di Modena, all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica, al curatore fallimentare e legale rappresentante Dott. Dolfini Lorenza (fallimentoroma.lavfersrl@pec.it)

Den. 607

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.